

Pubblicato il 23/11/2017

Sent. n. 1213/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2016, proposto da:

Domenico Lasorella, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pasquale Fiore, n. 14;

contro

Comune di Noicattaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 20 del 6 maggio 2016 del Comune di Noicattaro, notificata il 10 maggio 2016;

- del provvedimento prot. n. 5883 del 21 marzo 2016, notificato in pari data;

- del provvedimento prot. n. 9500 del 4 maggio 2016 del Comune di Noicattaro, notificato il 6 maggio 2016;

- di ogni altro atto propedeutico, precedente, seguente, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

nonché per il risarcimento dei danni

subiti e *subendi* dal ricorrente in esito alla comminata demolizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il sig. Domenico Lasorella è comproprietario di un fondo rustico sito in contrada "Trisorio-Cipolluzzi", identificato al catasto al fg. 39, p.lle 710-857-858.

1.1. - Con ricorso notificato il 5 luglio 2016 e depositato il 14 luglio 2016, impugna l'ordinanza n. 20 del 6 maggio 2016, notificatagli il 10 maggio 2016 con cui il Comune di Noicattaro, elencando le opere ritenute abusive realizzate sul suddetto immobile, ne ha ordinato la demolizione.

Oggetto del provvedimento sono un serie di interventi, riscontrati a seguito di sopralluogo da parte della polizia municipale, in quanto ritenuti eseguiti:

a) in assenza di permesso di costruire ed in contrasto con le vigenti norme del PRG e degli artt. 69 e 87 delle N.T.A., in area soggetta a pianificazione esecutiva;

b) in zona sismica, senza preventivo deposito della denuncia di inizio dei lavori.

2. – Costituiscono motivi di ricorso:

2.1. – Violazione degli artt. 3 e 10 della L. 241/90, dell'art. 97 Cost ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorrente censura il provvedimento gravato poiché non tiene conto di quanto dal medesimo rappresentato in sede di partecipazione procedimentale, con specifico riferimento all'epoca di realizzazione degli interventi contestati che sostiene essere risalente al 1960.

2.2. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 22, 31, 83 d.pr. 380/2001, dell'art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Sull'assunto della realizzazione delle opere contestate nel 1960 nega la necessità del loro assoggettamento al permesso di costruire.

Contesta che le opere descritte nel provvedimento ai punti n. 1 e n. 5 siano dotate di copertura coibentata, sostenendo che si tratti di lamiera zincate, tanto da negare che esse realizzino organismi edilizi diversi da quelli descritti nell'atto di provenienza.

Quanto al manufatto di cui al n. 2 dell'ordinanza, adibito a deposito, evidenzia come esso sia realizzato in mattoni in tufo e non in calcestruzzo e che si tratti di precedente costruzione che in quanto presente in fondo rustico non necessiterebbe di permesso di costruire, essendo ante 1967. Aggiunge che la preesistenza sarebbe desumibile dall'atto di divisione registrato il 1961 al n. 4876.

Nega che le opere indicate ai punti nn. 3 e 4 siano da riferirsi a vano adibito a wc, sostenendo che si tratti, in realtà, di ripostiglio e di interventi da doversi considerare più correttamente come pertinenze della torretta la cui esistenza ante 1967 sarebbe anch'essa desumibile dall'atto notarile suindicato. Afferma, inoltre, che si tratti di manufatto coperto con lamiera pressopiegata, facilmente smontabile. Quanto all'abuso descritto al punto 6 dell'ingiunzione di demolizione, riferito al vano adibito a "deposito", precisa che si tratterebbe, in realtà, di un container posto su suolo agricolo, con funzionalità temporanea e a carattere precario, tanto da escludere la necessità di acquisizione di preventivo titolo edilizio abilitativo.

Contesta che il forno a legna possa essere considerato come una costruzione edilizia, ammettendo che al più che la sua realizzazione possa essere assoggettata a SCIA.

Analogamente, circa il carattere precario delle opere e la necessità di assoggettamento a preventivo rilascio di titolo edilizio, muove censure anche con riferimento alle recinzioni descritte ai punti nn. 9 e 10.

Dal presunto carattere non abusivo delle opere e dalla loro esiguità deriverebbe anche l'assenza di pericolo per la pubblica incolumità riconducibile al rischio sismico che caratterizza la zona in cui si trova il suolo per cui è causa.

3. – Il Comune di Noicattaro, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. – Con ordinanza n. 368 del 28.07.2016 è stata accolta l'istanza cautelare all'unico fine di mantenere inalterato lo stato dei luoghi nelle more della definizione nel merito del ricorso.

5. – All'udienza pubblica del 15.11.2017, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il provvedimento oggetto di impugnazione pone a fondamento dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi due presupposti, più specificamente, relativi alla realizzazione delle opere:

a) in assenza di permesso di costruire ed in contrasto con le vigenti norme del P.R.G., in particolare, gli artt. 69 e 87 delle N.T.A., in area soggetta a pianificazione esecutiva;

b) in zona dichiarata sismica, in assenza del deposito della denuncia dei lavori al competente Ufficio Tecnico della città metropolitana di Bari.

Il ricorrente, come più analiticamente esposto in fatto, con riferimento alla lett. a), nega che gli interventi contestati necessitassero di permesso di costruire in quanto di ridotte dimensioni, a carattere precario e/o realizzati in epoca antecedente al 1967 e, per quanto concerne la contestazione di cui alla lett. b), sostiene l'assenza di pericoli per l'incolumità pubblica riconducibili al rischio sismico per la ritenuta esiguità delle opere.

7. – Le censure dedotte non possono trovare favorevole apprezzamento.

7.1. - Nel caso di specie, innanzitutto, parte ricorrente non ha fornito elementi probatori che diano certezza in ordine a quanto asserito circa l'epoca di realizzazione del manufatto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato e non sull'Amministrazione la quale - in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi - ha solo il potere/dovere di sanzionarla e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440; Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 45; Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782; Sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4060).

Solo il privato, infatti, può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano *“in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In siffatti casi, il privato dispone ed è normalmente in grado di esibire la documentazione idonea a fornire utili elementi di valutazione, quali fotografie con data certa dell'immobile, estratti delle planimetrie catastali, il progetto originario e i suoi allegati”* (T.A.R. Napoli, Sez. III, 7 novembre 2017, n. 5212; sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4122).

Nel caso in esame, l'unico principio di prova fornito in proposito è l'atto di divisione registrato nel 1961, nel quale si fa riferimento al fondo rustico sito in agro di Noicattaro alla contrada La Serra Trisorria, identificato al catasto al fg. 39 ma con particelle diverse rispetto a quelle indicate nell'ordinanza impugnata. Inoltre, dato dirimente, è che dal medesimo si rinviene unicamente la descrizione di un fondo rustico comprensivo *“della torretta rurale e cisterna d'acqua”*.

A ciò si aggiunga quanto affermato di recente dalla Sezione con riferimento al valore degli atti di trasferimento dell'immobile, per cui *“la dichiarazione della parte venditrice circa la sua esistenza ante 1967, vale solo negli atti di trasferimento e in nessun caso può avere efficacia sostitutiva di un atto abilitativo o di una licenza edilizia, tanto che tale dichiarazione non esonera dagli oneri relativi alla conformità urbanistica dell'oggetto di vendita”* (T.A.R. Bari, sez. III, sent. 1126 dell'8.11.2017). Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio circa la preesistenza dei manufatti ante 1967, non corrispondendo nessuno di quelli elencati nell'ordinanza ad una torretta o cisterna d'acqua.

7.2. - Né possono ritenersi violati i principi del giusto procedimento e di partecipazione di cui alla L. 241/1990.

Nell'ordinanza gravata, infatti, diversamente da quanto sostenuto a parte ricorrente, il Comune fa riferimento espresso alle osservazioni del ricorrente del 4.4.2016, a cui replica che, trattandosi di immobile ubicato in *“Zona per attività agro alimentari, artigianali e commerciali di nuovo impianto misto a residenza (CD3)”* (art. 69 NTA) e compreso nel comparto 18 del vigente PRG (art. 87 N.T.A.), ogni intervento edilizio in tale zona deve essere conforme a quanto disciplinato dalle relative norme tecniche (artt. 69 e 87).

L'art 69 riferito alle *“zone per attività agro alimentare, artigianale e commerciali di nuovo impianto miste a residenza C3/D”* prevede che il P.R.G. si attua tramite piano esecutivo.

Ne consegue il superamento delle pretese circa la legittimità dell'esecuzione delle opere in assenza del prescritto titolo abilitativo.

7.3. – Destituito di fondamento è anche il tentativo di parte ricorrente di escludere la legittimità dell'ordine di demolizione con riferimento alle singole opere elencate nell'ordinanza gravata.

Dirimente è, infatti, l'ulteriore considerazione per cui queste ultime sono state realizzate in zona sismica.

Il ricorrente si limita ad opporre alla contestata violazione solo l'esiguità degli interventi, ritenuti per questo non idonei a creare rischi per la pubblica incolumità, ammettendo così che le opere siano state realizzate in assenza di qualunque progetto esecutivo di un tecnico abilitato ed in spregio delle norme tecniche antisismiche di cui all'art. 83 del d.lgs. 380/2001, a conferma della legittimità dell'ordine di demolizione impartito attesa la sussistenza di violazioni sostanziali (in tal senso Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2017 n. 14807).

A nulla conduce, inoltre, il tentativo del ricorrente di negare la copertura coibentata contestata per i manufatti di cui ai punti 1 e 5 dell'ordinanza, a favore di quella in lamiera zincate pressopiegate.

Ai sensi dell'art. 83 del testo unico sopra menzionato, infatti, gli adempimenti nelle zone a rischio sismico vanno fatti indipendentemente dal materiale utilizzato, ossia senza dover distinguere tra opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica (Cass. pen., Sez. III, sent. 14807/2017 cit. e sent. 48005 del 20.11.2014).

7.4. - Analogamente per il vano adibito a deposito di cui al punto 2, per il quale si aggiunge la già evidenziata mancata dimostrazione dell'epoca di realizzazione, tanto da non potersi in alcun modo escludere la necessità di permesso di costruire, indipendentemente dalla dimensioni e dal vincolo di servizio che possa caratterizzarlo.

Per tutti i manufatti, ivi compresi quelli di cui ai restanti punti (ivi compresi il forno a legna e le recinzioni), oltre alle dirimenti considerazioni sugli adempimenti richiesti per le zone a rischio sismico, debbono richiamarsi i consolidati principi sanciti dalla giurisprudenza *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. VI – 21/2/2017 n. 795) secondo cui:

“... per individuare la natura precaria di un'opera, si deve seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016).

Non possono essere quindi considerati manufatti precari, destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4116 del 4 settembre 2015). ...”.

In buona sostanza si è chiarito che *“la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001), postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.(T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 4/8/2016 n. 1567 e la giurisprudenza ivi citata)”.* (T.A.R. Lecce, sez. I, sent. 976 del 9.6.2017).

7.5. – Da ultimo, deve rilevarsi che nessuna delle doglianze formulate da parte ricorrente è in grado di inficiare l'ordinanza gravata trattandosi di atto plurimotivato.

Come già chiarito dalla Sezione in precedenti pronunce (*ex multis*, v. T.A.R. Bari sez. III, sent. n. 410 del 26.4.2017) *“Secondo la consolidata giurisprudenza (ex pluribus, Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3609; V, 6 giugno 2011, n. 3382; V, 21 ottobre 2011, n. 5683; IV, 6 luglio 2012, n. 3970), quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di motivi, tra loro autonomi, proprio come nel caso in esame, è sufficiente che resti dimostrata, all'esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi la consolidazione dell'atto, stante l'impossibilità di disporre l'annullamento giurisdizionale.*

A fronte di un atto c.d. "plurimotivato", l'eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 63 del 17 gennaio 2011)”.

8. – La ritenuta legittimità dell'operato dell'ente locale comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

9. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

10. – Non essendosi costituita l'amministrazione intimata nulla va disposto in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Cocomile, Presidente FF

Viviana Lenzi, Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE

Francesco Cocomile

IL SEGRETARIO